

Decreto... "fumo negli occhi"?

Approvata la legge di delegazione europea

Siamo davvero sicuri che le misure previste dal Decreto che recepisce la famosa Direttiva CE 40 serviranno realmente come valido baluardo nella lotta contro il fumo? Non guasta cercare di analizzare un po' più da vicino alcuni punti del provvedimento. Il ricorso alle immagini "shock" a ben vedere altro non è che la copia di quanto già sperimentato negli Usa a partire dal 2012. Sebbene negli States si sia registrato un decremento nel numero di fumatori, risulta difficile credere che tale diminuzione sia dovuta alla mera introduzione dei nuovi pacchetti pieni di immagini forti. Negli Stati Uniti, infatti, il vero spauracchio che provvede a tenere lontano le persone dalle "bionde" è il prezzo finale pari a cifre ragguardevoli: 12 dollari nello Stato di New York, 10 alle Hawaii e in Massachussets, 9,4 in Alaska (www.cigaretteprices.net). Il fumatore adulto

non è uno sprovvveduto e già conosce i rischi a cui si espone: l'informazione è senz'altro doverosa, ma il terrorismo psicologico appare davvero fuori luogo. Il fumatore adulto è una persona senziante, non un minus habens. Del tutto contraddittoria appare poi la previsione di eliminare le diciture a riguardo del contenuto di monossido di carbonio, catrame e nicotina. Meglio – secondo il Governo – togliere tutto. E perché? La differenza tra una sigaretina 'leggera' e una 'tosta' c'è, e non è certo togliendo la scritta che si tutela il fumatore. Il bello è le diciture cui siamo abituati oggi furono a suo tempo introdotte proprio per tutelare il consumatore facendo chiarezza (una volta compariva solo nicotina e condensato), e tutti ricordiamo ancora il battàge informativo che accompagnò l'evento. Che dire? Anche il salutismo spinto, evidentemente, è soggetto alle mode del momento...



Sulla Gazzetta Ufficiale del 1° agosto è stata pubblicata la legge di delegazione europea 2014, approvata in via definitiva dalla Camera lo scorso 2 luglio. La Legge, che conferisce al Governo la delega per il recepimento di varie Direttive nonché per l'attuazione di atti vari della Comunità europea, all'articolo 6 delega il Governo all'attuazione della Direttiva 2014/40/UE del Parlamento e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e abroga la Direttiva 2001/37/CE. Ecco il testo completo.

Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, un decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) sostituire, abrogandolo espressamente, il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, di attuazione della direttiva 2001/37/CE, interamente abrogata dalla direttiva 2014/40/UE; b) tenere conto della peculiarità dei prodotti del tabacco, con l'obiettivo di ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori; c) determinare la scelta del primo

testo delle avvertenze di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE, in modo da informare il consumatore sui rischi potenziali derivanti dal fumo, assicurando un ampio livello di protezione della salute; d) prevedere, in un'ottica di semplificazione, che la rotazione del catalogo delle avvertenze sanitarie illustrate scelta dal Governo italiano rispetti l'ordine numerico delle serie previsto dall'allegato II della direttiva 2014/40/UE, come modificato dalla direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre 2014; e) escludere, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'introduzione di norme più severe sul confezionamento, considerato l'elevato livello di protezione della salute umana offerto dalla direttiva 2014/40/UE; f) prevedere, per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un coerente recepimento dell'articolo 19 della direttiva 2014/40/UE, al fine di stabilire anche un adeguato quadro normativo che riconosca il potenziale rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione, per i produttori che ne facciano richiesta; g) consentire fino al termine massimo di cui all'articolo 30 della direttiva 2014/40/UE la vendita al consumatore finale dei prodotti non conformi alla medesima direttiva, fabbricati ed etichettati prima del 20 maggio 2016, ed equiparare i prodotti non conformi eventualmente giacenti presso le rivendite dopo tale termine ai prodotti con difetti di condizionamento e confezionamento all'origine; in considerazione dell'articolazione del sistema distributivo dei tabacchi lavorati, stabilire altresì il termine del 20 agosto 2016 per il trasferimento di detti prodotti dal fabbricante o importatore al depositario autorizzato e il termine del 20 ottobre 2016 per la vendita di detti prodotti dal depositario autorizzato alle rivendite; h) per i soli

prodotti di cui all'articolo 11 della direttiva 2014/40/UE, in ragione dei tempi di stagionatura e produzione, prorogare, per quanto possibile e compatibile con la normativa europea, tutti i termini di cui alla lettera g), ferme restando le ulteriori condizioni. (...).

Tra i principi e i criteri guida della delega al Governo, oltre a quanto previsto all'articolo 1, comma 1, della Legge in quanto compatibili, vengono indicati i seguenti principi e criteri:



- la necessità di tenere conto della peculiarità dei prodotti del tabacco lavorato;
- l'esigenza di perseguire l'obiettivo di ostacolare un eccesso di offerta dei prodotti da fumo e la diffusione del fumo tra i minori;
- il compito di determinare la scelta del primo testo delle avvertenze di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE, in modo da informare il consumatore sui rischi potenziali derivanti dal fumo, assicurando un ampio livello di protezione della salute;
- il compito di prevedere, in un'ottica di semplificazione, che la rotazione del catalogo delle avvertenze sanitarie illustrate, scelta dal Governo italiano, rispetti l'ordine numerico delle serie previsto dall'allegato II della direttiva 2014/40/UE, come modificato dalla direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre 2014;
- il compito di escludere, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'introduzione di norme più severe sul confezionamento, considerato l'elevato livello di protezione della salute umana offerto dalla direttiva 2014/40/UE;
- il compito di prevedere, per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un coerente recepimento dell'articolo 19 della direttiva

2014/40/UE, al fine di stabilire anche un adeguato quadro normativo che riconosca il potenziale rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione, per i produttori che ne facciano richiesta;

- l'esigenza di consentire fino al termine massimo di cui all'articolo 30 della direttiva 2014/40/UE la vendita al consumatore finale dei prodotti non conformi alla medesima direttiva, fabbricati ed etichettati prima del 20 maggio 2016, ed equiparare i prodotti non conformi eventualmente giacenti presso le rivendite dopo tale termine ai prodotti con difetti di condizionamento e confezionamento all'origine.

In relazione e in considerazione dell'articolazione del sistema distributivo dei tabacchi lavorati, il Governo viene delegato a stabilire altresì il termine del 20 agosto 2016 per il trasferimento di detti prodotti dal fabbricante o importatore al depositario autorizzato e il termine del 20 ottobre 2016 per la vendita di detti prodotti dal depositario autorizzato alle rivendite;

- la necessità, per i soli prodotti di cui all'articolo 11 della direttiva 2014/40/UE, in ragione dei tempi di stagionatura e produzione di prorogare, per quanto possibile e compatibile con la normativa europea, tutti i termini suddetti, ferme restando le ulteriori condizioni.

Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 deve essere acquisito il parere delle

competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 31, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Dall'attuazione dell'articolo sei non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





PHILIP MORRIS ITALIA S.R.L.

50
ANNI

Coltiviamo il futuro

Crediamo da sempre nel tabacco Italiano, è da qui che comincia l'eccellenza.

Per rilanciare ancora una volta il nostro impegno sul territorio, anche nei prossimi due anni acquisteremo in Italia oltre quaranta milioni di Kg del migliore tabacco. Continueremo a investire sull'applicazione delle Buone Pratiche Agricole, impegnandoci a garantire le migliori condizioni di lavoro, restando sempre a fianco dei cinquantamila operatori della filiera agricola.

Solo dal 2000 ad oggi, il nostro impegno sul tabacco Italiano ha generato un indotto di quasi un miliardo di euro e, con acquisti pari a circa il 50% dell'intera produzione nazionale del settore, ha sostenuto la filiera nella realizzazione di un modello innovativo di gestione, più vicino ai coltivatori.

Philip Morris International investe ancora sull'Italia, per una filiera sostenibile, duratura, perfetta.